

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II n. 7

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 56: norme relative al caso di protratta mancata elezione di membri di collegi)

D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

GIACHETTI

Presentata alla Presidenza della Camera il 24 giugno 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di modifica al Regolamento mira a far sì che nelle sedute del Parlamento riguardanti l'elezione di membri di organi per i quali sono richieste maggioranze qualificate, il Parlamento possa arrivare all'elezione degli stessi in tempi rapidi, dando al Paese un segnale forte di efficienza, unità e sensibilità istituzionale per decisioni che incidono in modo così rilevante nella vita democratica del nostro Paese.

È indubbio che, nella vicenda legata al grave ritardo con il quale si è proceduto alla recente elezione di due membri della Corte costituzionale, l'immagine del Parlamento agli occhi dei nostri concittadini è stata assai poco esaltante. A sbloccare

quella situazione di impasse hanno contribuito le iniziative non violente che sono state intraprese in quei giorni, le parole del Presidente della Repubblica pronunciate per l'occasione e, certamente, le decisioni assunte dal Presidente della Camera in ordine alla programmazione dei lavori del Parlamento in seduta comune.

Con la proposta qui formulata si vuole proprio regolamentare, tra l'altro, la disciplina delle votazioni e delle riunioni del Parlamento in seduta comune per l'elezione di membri di organi per i quali siano richieste maggioranze qualificate. Tale effetto è perseguito attraverso una modificazione al Regolamento della Camera dei deputati, che, come è noto, trova applica-

zione nelle riunioni del Parlamento in seduta comune (articolo 35, comma 2, del Regolamento della Camera e articolo 65 del Regolamento del Senato). Naturalmente non ci si nasconde i problemi relativi al fatto che si disciplina con una norma del Regolamento di una sola Camera un'attività che riguarda anche i membri dell'altro ramo del Parlamento. In questa prospettiva la presentazione di questa proposta di modifica regolamentare

non esclude forme di raccordo con il Senato ed ha, comunque, il senso di richiamare l'attenzione su un grave problema di funzionamento delle istituzioni che deve essere in ogni caso risolto.

Lo scopo della proposta è, infatti, quello di scongiurare il ripetersi di ritardi che così fortemente hanno penalizzato, anche nel recente passato, l'ottimale funzionamento di organi costituzionali così importanti per la nostra vita democratica.

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 56.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 56.

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-bis. Nei casi di elezione di membri di collegi per i quali sia richiesta una maggioranza qualificata, qualora, decorso un mese dalla prima votazione, tali membri non risultino eletti, la Camera è convocata di diritto per procedere alla loro elezione e la seduta prosegue ininterrottamente fino al raggiungimento del voto utile all'elezione degli stessi.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis non può essere posto all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea nessun altro punto fino a quando non sia conseguita l'elezione dei membri dei collegi.